



CITTA' DI ASTI
SETTORE CULTURA ISTITUTI CULTURALI MANIFESTAZIONI
E RICERCA FINANZIAMENTI
Servizio Manifestazioni

ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SICUREZZA PER MANIFESTAZIONI COMUNALI
DURATA 36 MESI

Schema di FOGLIO CONDIZIONI

(AD INTEGRAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL CAPITOLATO TECNICO E DALLE
CONDIZIONI GENERALI DI CUI AL BANDO MEPA "Servizi"- Categoria "")

Art. 1 – Oggetto e durata del contratto

Il presente contratto è un ACCORDO QUADRO con un unico operatore economico.

Con il termine di Accordo Quadro (art. 59 del D.lgs. 36/2023) s'intende l'accordo con il quale sono stabilite, in via preventiva, le clausole relative agli affidamenti da effettuare durante un dato periodo.

Il contratto di Accordo Quadro verrà concluso sotto forma di lettera commerciale, tramite scrittura privata non autenticata firmata digitalmente dalle parti, che verrà caricata sulla piattaforma Me.Pa.

Tale Accordo Quadro impegna l'Amministrazione Comunale ad affidare all'operatore economico individuato il servizio di sicurezza durante lo svolgimento delle manifestazioni organizzate dal Comune di Asti, come meglio descritto al successivo articolo 2, necessario per il periodo di 36 mesi e comunque fino all'importo massimo stimato per l'Accordo Quadro medesimo.

Pertanto l'affidatario non ha diritto ad avanzare pretese di alcun genere qualora:

- A. il contratto di accordo quadro termini prima di 36 mesi a seguito del raggiungimento dell'importo massimo contrattuale;
- B. l'importo massimo contrattuale non venga raggiunto nel periodo di 36 mesi.

Durante il periodo contrattuale l'Accordo Quadro si concretizzerà attraverso successivi affidamenti specifici, formalizzati mediante scambio di lettere commerciali.

Il contratto decorrerà dalla data di stipulazione, che avverrà su piattaforma Mepa, per il periodo di 36 mesi e comunque oppure al raggiungimento dell'importo massimo dell'Accordo medesimo.

Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Comune di Asti.

Art. 2 - Descrizione del contratto e modalità di svolgimento

Il contratto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di sicurezza e controllo degli accessi durante lo svolgimento di manifestazioni organizzate dal Comune di Asti e consiste principalmente:

- nel valutare i titoli di accesso agli ingressi e alle aree di competenza da parte di "addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico";
- la protezione degli ingressi stessi da coloro che sono sprovvisti di biglietto,
- il controllo, qualora sia richiesto dalle forze di polizia, delle borse o zaini degli spettatori anche mediante metal detector e/o contapersone,
- il primo soccorso in caso d'incendio con l'utilizzo dell'estintore (gli operatori dovranno essere in possesso di attestato di Idoneità Tecnica di livello "C" rilasciato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco).

Il servizio dovrà essere garantito in occasione dei seguenti eventi, elencati a titolo indicativo, nelle date ed orari e con il numero di operatori, che di volta in volta verranno comunicati:

- Festività patronali (primi giorni del mese di maggio): *Stima del Palio, Offerta del Palio al Santo Patrono; Lundes di feu; Palio degli Sbandieratori;*
- Rassegna musicale *Astimusica* (primi 15 giorni del mese di luglio);
- Settembre astigiano: *Palio di Asti* (primo fine settimana); *Festival delle Sagre Astigiane* (secondo fine settimana);
- *I gioielli del territorio – Fiera del Tartufo* (novembre / dicembre).
- *Mercatino di Natale* (novembre / dicembre).

Gli affidamenti specifici potranno riguardare una o più manifestazioni.

Per ciascuna manifestazione si provvederà ad inviare un ordine dettagliato - trasmesso via PEC/mail ordinaria agli indirizzi/recapiti che saranno comunicati dall'operatore economico - che deve intendersi vincolante ed efficace per l'operatore economico medesimo, il quale si assume ogni responsabilità circa la regolare esecuzione.

Ciascun ordine indicherà:

- i luoghi della manifestazione ed il cronoprogramma della stessa;
- gli orari fissati per lo svolgimento del servizio;
- il numero degli addetti necessari;
- il numero di ore stimato;
- il corrispettivo ottenuto moltiplicando il numero di ore stimate per il prezzo orario contrattuale;

Gli orari fissati per lo svolgimento del servizio indicati nell'ordine sono da ritenersi essenziali, per cui il mancato svolgimento, anche parziale, entro i termini indicati, comporterà la risoluzione di diritto del contratto, secondo quanto previsto dal codice civile.

Sono a carico dell'affidatario eventuali maggiori costi di prestazioni fatti eseguire da terzi a seguito di inadempienza dell'affidatario stesso.

Art. 3 – Valore del contratto – prezzo orario - corrispettivo

Il valore complessivo stimato dell'Accordo Quadro, stimato ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 36/2023, è pari a € 60.000,00 + IVA.

Il prezzo orario indicato dall'affidatario nella trattativa diretta MePa, pari a € + IVA, costituisce il prezzo unitario di riferimento per i successivi affidamenti specifici e quindi per il calcolo dei corrispettivi dei servizi effettuati, le cui quantità saranno di volta in volta indicate sugli ordini di servizio sulla base delle effettive esigenze dell'Amministrazione.

Il prezzo orario indicato dall'affidatario resterà fisso, vincolante ed invariabile per l'intera durata del contratto, salvo quanto previsto al successivo art. 5 *Revisione prezzi e modifiche del contratto durante il periodo di efficacia.*

Sono a carico dell'affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti i servizi e le spese necessarie per la perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, compreso qualsiasi onere, espresso e non, inerente e/o conseguente alle prestazioni di cui trattasi, ivi compresi gli oneri fiscali, gli oneri per la sicurezza.

L'affidatario deve rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in materia di igiene e sicurezza (di cui al D.Lgs. 81/2008), previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese.

L'affidatario deve consentire al Comune di Asti di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 4 - Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo dovuto avverrà a seguito di emissione di apposita fattura in formato elettronico, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva e verifica della regolare esecuzione del contratto, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture medesime.

L'affidatario potrà emettere fattura solo a seguito dell'emissione da parte del RUP del certificato di pagamento, in seguito all'esito positivo della verifica di conformità delle prestazioni rese.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico sottoscritte con firma digitale secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 e relativi allegati e dall'art. 25 del D.L. 66/2014 convertito con legge 89/2014, e dovranno obbligatoriamente indicare il CIG dell'affidamento specifico, il numero della Determinazione Dirigenziale e dell'impegno di spesa, nonché il codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura **UF5DLZ**. Si invita a consultare il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.

Art. 5 – Revisione prezzi e modifiche del contratto durante il periodo di efficacia

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 36/2023 qualora intervengano variazioni del costo del servizio in aumento o in diminuzione, superiori al 5% dell'importo complessivo si attiva la clausola di revisione prezzi di seguito specificata, che opera nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni ancora da eseguire.

La revisione del corrispettivo dovrà essere preventivamente autorizzata con apposito provvedimento dell'amministrazione e decorrerà dal mese successivo alla richiesta.

Ai fini della determinazione della variazione del costo delle prestazioni contrattuali si utilizza l'Indice **ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati (FOI)** relativo al periodo compreso tra il mese di stipulazione del contratto di accordo quadro ed il mese precedente alla presentazione della richiesta *ovvero* dal mese dell'ultima autorizzazione di revisione ed il mese precedente alla presentazione della nuova richiesta.

L'Amministrazione comunale, nel corso dell'esecuzione del contratto, potrà motivatamente apportare, nei casi e con le modalità previste dall'articolo 120 del D. Lgs 36/2023, modifiche al contratto e varianti in aumento e in diminuzione, compresa l'ipotesi di rinvio delle manifestazioni.

Le modifiche delle prestazioni, in aumento ed in diminuzione verranno formalizzate a mezzo di lettera commerciale.

L'Amministrazione comunale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ne richiederà l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.lgs. 36/2023.

Art. 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario deve rispettare le disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 3 legge n. 136 del 13/08/2010. A tal proposito l'affidatario deve comunicare all'Amministrazione Comunale gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Ai sensi del comma 9-bis del art. 3 della sopraccitata legge, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 7 - Codice di comportamento

L'affidatario deve osservare, per sé e per i suoi collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento del Comune di Asti" rinvenibile al seguente link https://asti.etrasparenza2.it/archivio19_regolamenti_0_2860.html oltre a quelli di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 - "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", secondo quanto previsto dall'art. 2 del predetto Codice di Comportamento, nonché dall'art. 1 del predetto D.P.R. La mancata osservanza dei predetti obblighi di condotta, previamente e motivatamente contestata all'affidatario, comporterà la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

Art. 8 - DUVRI

Il presente contratto non comporta la necessità del Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI) in quanto non ci sono interferenze spazio-temporali con i dipendenti comunali.

Art. 9 - Garanzia definitiva

L'affidatario, a garanzia degli adempimenti delle obbligazioni derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, deve costituire garanzia definitiva, secondo quanto previsto all'art. 53 comma 4 del D. Lgs 36/2023 di importo pari al 5% del valore del contratto secondo gli schemi tipo approvati con decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193.

L'Amministrazione Comunale si riserva di non richiedere la costituzione di garanzia definitiva per gli affidamenti specifici, secondo quanto previsto all'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, a fronte dell'esiguo valore del relativo contratto attuativo (IVA esclusa).

La garanzia definitiva deve essere conforme a quanto stabilito all'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 ed è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'affidatario.

La garanzia deve essere costituita prima della formale sottoscrizione del contratto e sarà progressivamente svincolata secondo le modalità di cui al citato art. 117 comma 8.

Non si applicano le riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 del citato D. Lgs. 36/2023.

Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

Art. 10 – Responsabilità dell'affidatario

L'affidatario, durante l'espletamento delle prestazioni contrattuali, assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'affidatario stesso, quanto dell'Amministrazione comunale e di terzi.

A tal fine, l'affidatario dovrà presentare al Comune di Asti, prima della stipula del contratto, apposita polizza assicurativa RCT.

Art. 11 - Divieto di cessione del contratto - Subappalto

Il presente contratto di appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Il subappalto è ammesso secondo le prescrizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs 36/2023

Art. 12 – Penali

Ove l'affidatario non rispetti ovvero violi gli obblighi di legge e le disposizioni del contratto, incluso quanto previsto al presente foglio condizioni, imputabili a negligenza o colpa dell'affidatario o dei suoi soci o dipendenti, l'Amministrazione comunale trasmetterà, via PEC, formale **diffida ad adempiere**, assegnando un termine, decorso inutilmente il quale, in assenza di presentazione di motivate giustificazioni da parte dell'affidatario, si procederà all'applicazione di una penale pari a € 250,00 per ogni giorno solare di ritardo dalla scadenza del termine di cui alla suddetta diffida.

Dopo la terza applicazione della suddetta penale, l'Amministrazione comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, secondo quanto disposto dal successivo articolo *Risoluzione della contratto*.

Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta delle inadempienze, a mezzo Pec, con termine di giorni cinque per eventuali difese scritte.

L'importo delle penali potrà essere detratto dal corrispettivo dovuto per le prestazioni in appalto.

Art. 13 - Risoluzione del Contratto

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. ed all'articolo 122 del D.Lgs 36/2023, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti ulteriori casi:

- a) accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti al capo II del D.Lgs 36/2023;
- b) frode dell'affidatario;
- c) cessione totale o parziale del contratto e subappalto in violazione della normativa vigente
- d) danni gravi provocati dall'affidatario a seguito di negligenze e/o inadempienze gravi;
- e) applicazione di oltre n. 3 penali;
- f) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente;
- g) mancata osservanza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento del Comune di Asti", oltre a quelli di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62.

In ogni caso il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione a mezzo PEC da parte dell'Amministrazione Comunale di volersi avvalere della clausola risolutiva, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti, **compresi quelli derivanti da un eventuale nuovo affidamento.**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, troverà applicazione il Codice Civile e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 14 - Recesso

L'Amministrazione comunale potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto secondo le disposizioni di cui all'articolo 123 del D. Lgs 36/2023.

Art. 15 – Controversie

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione al presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Asti.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

L'affidatario è tenuto ad osservare, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, speciale o della legge, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed il D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.

Art. 17 – Stipula del contratto e spese contrattuali

Ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023, il contratto verrà concluso mediante scambio di lettere commerciali, attraverso la sottoscrizione di scrittura privata non autenticata che verrà successivamente caricato in piattaforma MePa.

È previsto, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato I.4 al codice, il versamento dell'**imposta di bollo di € 40,00** da effettuarsi con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) secondo le istruzioni di cui alla Risoluzione dell'agenzia delle entrate n. 37/E del 28/06/2023.